

Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Autogrill

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/12/2022.



Indice



- Premessa
- 1. Ambito di applicazione
- 2. Conformità alle leggi
- 3. Anti riciclaggio e antiterrorismo
- 4. Diritti umani
- 5. Salute e sicurezza
- 6. Rispetto e non discriminazione
- 7. Salari e *benefit*
- 8. Libertà di associazione e contrattazione collettiva
- 9. Rispetto dell'ambiente
- 10. Qualità
- 11. Tenuta dei registri
- 12. *Whistleblowing*

Premessa

La condotta etica (intesa come agire in modo equo e onesto in tutti i rapporti con i propri dipendenti, fornitori e clienti) rappresenta uno dei valori fondamentali di Autogrill S.p.A. (di seguito, la **"Società"** o **"Autogrill"**) e delle sue controllate (di seguito, congiuntamente ad Autogrill, **"il Gruppo Autogrill"**).

In un contesto di integrazione dello sviluppo sostenibile delle attività e della responsabilità sociale nel proprio operare quotidiano, il Gruppo Autogrill ritiene la collaborazione con la catena del valore fondamentale per il raggiungimento dei più elevati *standard* etici e di sviluppo sostenibile del *business*.

Nell'ambito delle proprie attività commerciali, il Gruppo Autogrill collabora su scala globale con venditori, fornitori, appaltatori e altre persone fisiche e giuridiche (di seguito, congiuntamente, i **"Fornitori"**). Per garantire che i Fornitori si conformino agli *standard* di pratiche commerciali etiche applicati dal Gruppo Autogrill, Autogrill richiede ai propri Fornitori di attenersi al presente codice di condotta (il **"Codice di Condotta"**). Il presente Codice di Condotta è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill e la sua adozione e attuazione è obbligatoria per Autogrill e per tutte le società del Gruppo Autogrill.

Ciascuna società facente parte del Gruppo Autogrill adoterà questo Codice di Condotta e ogni sua eventuale successiva nuova versione tramite deliberazione del proprio consiglio di amministrazione (o del corrispondente organo/funzione/ruolo qualora la *governance* della società controllata non preveda tale organo) entro tre mesi dalla relativa delibera di approvazione da parte di Autogrill.

Specifici adattamenti e/o procedure attuative potranno essere adottate da ciascuna *business unit* del Gruppo Autogrill nella misura in cui gli stessi siano strettamente necessari al fine di:

- individuare, prevenire, monitorare, affrontare, eliminare e/o mitigare rischi specifici che dovessero emergere dall'attività di *risk-assessment*;
- disciplinare le modalità con cui le società del Gruppo Autogrill gestiscono il loro *business*;
- garantire il rispetto della normativa locale applicabile;
- e/o disciplinare specifici aspetti di rilievo locale con riferimento a ciascuna società del Gruppo Autogrill.

Resta anche in tali circostanze fermo che i citati adattamenti e procedure attuative dovranno comunque rispettare i principi dettati dal presente Codice di Condotta.



1. Ambito di applicazione

Il rispetto del presente Codice di Condotta è richiesto ai Fornitori. L'osservanza delle norme del presente Codice di Condotta deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni a qualunque titolo e ad ogni effetto di legge assunte dai Fornitori nei confronti del Gruppo Autogrill.

Il Fornitore si deve altresì impegnare a garantire la divulgazione del presente Codice di Condotta ai propri venditori, fornitori, appaltatori e altre persone fisiche e giuridiche con cui intrattiene rapporti commerciali e ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi ultimi rispettino le previsioni del presente Codice di Condotta rilevanti ai fini dei rapporti contrattuali e commerciali sussistenti tra il Gruppo Autogrill e detto Fornitore. Il Fornitore si impegna, inoltre, a segnalare immediatamente le eventuali criticità di cui venga a conoscenza e che potrebbero influire negativamente sulla qualità dei prodotti o dei servizi o sulla percezione pubblica del Gruppo Autogrill.

2. Conformità alle leggi

Il Fornitore si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali, federali, statali, locali e di settore applicabili e gli *standard* industriali dei Paesi in cui opera. Il Gruppo Autogrill ha il diritto di verificare la conformità del Fornitore alle leggi applicabili e al presente Codice di Condotta.

In caso di divergenza tra le disposizioni enunciate nel presente Codice di Condotta e quelle delle leggi e dei regolamenti applicabili, il Fornitore è tenuto a rispettare lo *standard* più elevato applicabile.

3. Anti riciclaggio e antiterrorismo

Il Fornitore si attiene alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nonché alla *policy* globale anticorruzione del Gruppo Autogrill.

4. Diritti umani

Il Fornitore deve avvalersi di dipendenti la cui presenza sul posto di lavoro sia volontaria. Il Fornitore deve attenersi a tutte le normative applicabili in materia di occupazione e non deve ricorrere al lavoro minorile, al lavoro forzato o al traffico di esseri umani.

Il Fornitore deve garantire che nessuna tipologia di lavoro minorile, lavoro forzato o traffico di esseri umani sia impiegata nella produzione o distribuzione dei propri beni o servizi.

5. Salute e sicurezza

Il Fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro e deve adottare misure efficaci per individuare, prevenire, monitorare, affrontare, ridurre al minimo o eliminare i potenziali pericoli che possano causare danni al proprio personale.

Il Fornitore deve condurre regolarmente delle analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti finalizzate a identificare, prevenire, monitorare, affrontare, eliminare e, se del caso mitigare, detti pericoli. Il Fornitore deve soddisfare e, se del caso, eccedere nel soddisfare i requisiti richiesti dalla legge e/o dagli *standard* industriali applicabili al proprio settore di appartenenza.

6. Rispetto e non discriminazione

Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dipendenti con rispetto e a garantire un luogo di lavoro in cui non venga fatto ricorso a molestie, minacce o a qualsiasi altra forma di abuso o molestia fisica o sessuale, psicologica o verbale.

Il Fornitore non deve attuare, consentire o sostenere discriminazioni basate su razza, colore, credo, età, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, disabilità, stato civile o appartenenza sindacale.

7. Salari e benefit

Il Fornitore è tenuto a soddisfare e, se del caso eccedere nel soddisfare i requisiti richiesti dalle leggi applicabili e/o dagli *standard* di settore in materia di salari, *benefit*, orari di lavoro e altri elementi relativi alla retribuzione e/o ai *benefit* concessi ai dipendenti.

Il Fornitore deve disporre di un sistema per verificare e registrare accuratamente le retribuzioni, le detrazioni e le ore lavorate dai dipendenti.

8. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Al Fornitore è chiesto il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili volti ad assicurare la libertà di associazione dei lavoratori e a riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva. I dipendenti non devono essere oggetto di intimidazioni o rappresaglie per la formazione o l'adesione a un sindacato o per la partecipazione alla contrattazione collettiva.

9. Rispetto dell'ambiente

Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi ambientali e gli *standard* di settore applicabili. Il Fornitore deve tenere conto dell'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale nelle proprie decisioni aziendali, compresa la propria catena del valore.

Con impatto ambientale si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas a effetto serra o altre forme di inquinamento atmosferico; inquinamento idrico; rifiuti solidi; tossine; esaurimento dell'acqua dolce, del suolo o di altre risorse naturali più velocemente dei tassi di ricostituzione; danni agli ecosistemi naturali.

I metodi per ridurre l'impatto ambientale comprendono, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di tecnologie di controllo dell'inquinamento, di energie rinnovabili, di prodotti che aumentano l'efficienza energetica, di prodotti riciclati e di prodotti realizzati con materiali riutilizzati o riciclati.

10. Qualità

Il Fornitore è tenuto a rispettare e, se del caso, eccedere nel soddisfare i requisiti richiesti dalle leggi applicabili e/o dagli *standard* di settore in materia di qualità, sicurezza alimentare e buone pratiche di produzione.

Il Fornitore deve attenersi a qualsiasi specifica di prodotto concordata per iscritto dalle parti. Il Fornitore deve essere in grado di rintracciare la fonte di approvvigionamento ad almeno un livello precedente nella catena del valore e deve disporre di un processo di ritiro documentato.

11. Tenuta dei registri

Il Fornitore deve conservare i documenti finanziari, operativi e commerciali in conformità a tutte le disposizioni normative applicabili in materia e alle pratiche contabili generalmente accettate.

12. Whistleblowing

Il Fornitore deve disporre o istituire una procedura che consenta ai dipendenti di segnalare azioni non etiche e non dovrà applicare sanzioni disciplinari o discriminare i dipendenti che effettuino dette segnalazioni.



Feeling good on the move®

SHAPING A BETTER FUTURE

